

COMUNE DI QUINDICI

PARTE 01

ORGANI SERVIZI ED UFFICI

CAPO 01

ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01

IL COMUNE: DEFINIZIONE

01. IL COMUNE DI QUINDICI E' ENTE AUTONOMO LOCALE CON RAPPRESENTATIVITA' GENERALE DELLA COMUNITA' QUINDICESE DI CUI E' ESPRESSIONE,

REALIZZANDONE L' AUTOGOVERNO NEL QUADRO DEI POTERI E DEGLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

FINALITA' DELL' ENTE

01. IL COMUNE DI QUINDICI PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO DELLA COMUNITA' DI CUI E' ESPRESSIONE, ISPIRANDO LA PROPRIA-AZIONE AL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI SOCIO-ECONOMICI ESISTENTI, ALLA FUNZIONALIZZAZIONE A FINI SOCIALI DELL' INIZIATIVA ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA, ALLA SICUREZZA SOCIALE DELLA COLLETTIVITA' E DELL' INDIVIDUO, AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA.

ART. 03

PRINCIPI INFORMATIVI DELL' ATTIVITA' DELL' ENTE

01. IL COMUNE DI QUINDICI NELLO SVOLGIMENTO DELLE SUE PREROGATIVE:

A) INFORMA LA SUA ATTIVITA' AL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA E DELL' IMPARZIALITA', INDIRIZZANDOLA ALTRESI' VERSO LO SVILUPPO DELL' ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE;

B) PROMUOVE LA SICUREZZA SOCIALE DELLA COLLETTIVITA' E LA SOLIDARIETA' TRA GLI INDIVIDUI, ANCHE CON LE ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO;

C) TUTELA LE SPECIFICITA' DELLA PROPRIA CULTURA E TRADIZIONE, INCENTIVANDO NEL CONTEMPO GLI SCAMBI CULTURALI CON LE ALTRE COMUNITA';

D) INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' ALLA TUTELA ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI, PRESENTI NEL TERRITORIO, PROMUOVENDO LA COSTITUZIONE DEL PARCO DEL PARTENIO.

ART. 04

COORDINAMENTO CON GLI ALTRI ENTI

01. IL COMUNE DI QUINDICI COORDINA LA PROPRIA ATTIVITA' CON QUELLA DEGLI ALTRI ENTI TERRITORIALI, LA REGIONE, LA PROVINCIA, LA COMUNITA' MONTANA VALLO DI LAURO E BAIANESE, PREDISPONENDO ALL' UOPO CHE OGNI INIZIATIVA ED ATTIVITA' PROPRIA SI ARMONIZZI CON QUELLE DEI SUDDETTI ENTI.

02. IN PARTICOLARE IL COMUNE DI QUINDICI PERSEGUE E PROMUOVE IL COORDINAMENTO CON GLI ALTRI COMUNI DEL VALLO DI LAURO, PRINCIPALMENTE NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI ED AMMINISTRATIVI DELLA

PIANIFICAZIONE URBANISTICA, DEI TRASPORTI, E DELLO SVILUPPO ECONOMICO-SOCIALE IN GENERE. A TAL UOPO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI QUINDICI SI PROPONE DI INDIRE CONFERENZE PERIODICHE CON LE POPOLAZIONI E I LORO RAPPRESENTANTI POLITICO-SOCIALI E DI IMPRONTARE LE SUE INIZIATIVE ED ATTIVITA' NEI SUDETTI SETTORI AD UNA PROGRESSIVA INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO CON QUELLE DEGLI ALTRI COMUNI DEL VALLO.

ART. 05

TERRITORIO, SEDE, STEMMA

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI QUINDICI E' COSTITUITA DA QUINDICI CAPOLUOGO E DALLE FRAZIONI DI BEATO E BOSAGRO, ENTITA' STORICAMENTE RICONOSCIUTE, LA CUI DENOMINAZIONE PUO' ESSERE MODIFICATA DAL CONSIGLIO, SOLTANTO PREVIA INIZIATIVA E CONSULTAZIONE DELLE COMUNITA' INTERESSATE.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUINDICI, ESTESO PER CIRCA KMQ. 23,650 , CONFINA A NORD CON IL COMUNE DI MOSCHIANO, A SUD CON QUELLO DI BRACIGLIANO E DI SARNO, AD OVEST CON QUELLO DI LAURO E AD EST CON IL COMUNE DI FORINO.

03. LA SEDE DEL COMUNE E' IN QUINDICI CAPOLUOGO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE IN PIAZZA MUNICIPIO, DOVE ORDINARIAMENTE SI SVOLGONO LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI.

04. LO STEMMA DEL COMUNE DI QUINDICI, CONSISTENTE IN DUE SIMBOLI ASTRALI, IL SOLE E LA LUNA, IN UNO SCUDO OVALE SORMONTATO DA UNA CORONA DUCALE A CINQUE PUNTE, IL TUTTO ORNATO DA BANDE, COSTITUISCE SIMBOLO IDENTIFICATIVO DELL'ENTE E DELLA COMUNITA' ED IL SUO USO, ALL'INFUORI DEI FINI ISTITUZIONALI, E' VIETATO.

CAPO 02

ORGANI ELETTIVI

ART. 06

ORGANI DEL COMUNE

01. SONO ORGANI ELETTIVI DELL'ENTE IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA MUNICIPALE ED IL SINDACO

ART. 07

IL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO, DOTATO DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE, ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE SPETTANTEGLI, CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 08

COMPETENZE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE HA COMPETENZA INDEROGABILE PER I SEGUENTI ATTI E SETTORI:

- A) GLI STATUTI DELL'ENTE E DI EVENTUALI AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI, I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;
- C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;
- D) LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA IL COMUNE E LA COMUNITA' MONTANA, TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE E CONSORTILI;
- E) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;
- F) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE LOCALE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;
- G) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;
- H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;
- I) LA CONTRAZIONE DI MUTUI E L'EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
- L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;
- M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCONO ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA MUNICIPALE, DEL SEGRETARIO E DI ALTRI FUNZIONARI;
- N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI;
- O) L'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO, IL RELATIVO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO E UNA DOTAZIONE ORGANICA;
- P) L'ISTITUZIONE E LA NOMINA DI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, TEMPORANEE O PER AFFARI SPECIALI;
- Q) OGNI ALTRO ATTO O SETTORE INTIMAMENTE CONNESSO AI PRECEDENTI ANCHE SE NON ESPRESSAMENTE MENZIONATO, NONCHE' OGNI ALTRO ATTO E PROVVEDIMENTO CHE RIENTRI COMUNQUE PER PREVISIONE DI LEGGE O DELLO STATUTO NELLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO.

ART. 09

DISCIPLINA DELLE COMPETENZE CONSILIARI

01. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI RISERVATI, IN VIRTU' DEL PRECEDENTE ARTT. 08 , ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI ALLA LORO ADOZIONE, A PENA DI DECADENZA.

02. PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI AD ESSO RISERVATO DALL' ARTT. 08 CHE PRECEDE. IL CONSIGLIO PROVVEDE ENTRO 45 GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE, NONOSTANTE LA CONVOCAZIONE E L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO DEL RELATIVO PUNTO, SI PROVVEDE DA PARTE DEL SINDACO, AI SENSI DELL' ARTT. 36 COMMA 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 . QUALORA NON SI PERVENGA A DECISIONE VI SARA' L'INVIO DI UN COMMISSARIO IN SOSTITUZIONE DEGLI ORGANI OMISSIVI IN BASE ALL' ARTT. 48 DELLA CITATA LEGGE 142/90 .

ART. 10

SESSIONI E CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE. STRAORDINARIE E STRAORDINARIE URGENTI.

02. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA, CON AVVISO DA RECAPITARSI ALMENO CINQUE GIORNI LIBERI PRIMA DELLA SEDUTA, AL DOMICILIO DI CIASCUN CONSIGLIERE E DIVULGATO CON IDONEI MEZZI DI PUBBLICITA' PRESSO LA CITTADINANZA, ALMENO DUE VOLTE L'ANNO PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL CONTO CONSUNTIVO E IN TUTTI I CASI NEI QUALI DEBBA DISCUTERSI DI ARGOMENTI RIENTRANTI NELLA SUA COMPETENZA IN VIRTU' DELL' ARTT. 48 DEL PRESENTE STATUTO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE ALTRESI' CONVOCATO IN SESSIONE STRAORDINARIA PER RAGIONI CONTINGIBILI ED URGENTI CHE NON CONSENTANO LA CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA IN SESSIONE ORDINARIA, CON AVVISO DA RECAPITARSI A DOMICILIO DEI CONSIGLIERI ALMENO TRE GIORNI LIBERI PRIMA DELLA SEDUTA.

04. QUALORA LO IMPONGANO ECCEZIONALI EVENTI O NECESSITA', IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE CONVOCATO IN SESSIONE STRAORDINARIA URGENTE CON AVVISO DI CONVOCAZIONE INOLTRATO ANCHE A MEZZO TELEGRAMMA, CON VENTIQUATTRO ORE DI ANTICIPO RISPETTO ALL'ORA DELLA SEDUTA.

05. IN OGNI CASO LE ADUNANZE CONSILIARI SONO CONVOCATE DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO, ATTENENDOSI ALLE INDICAZIONI PROVENIENTI DAI CONSIGLIERI QUALORA QUESTI NE ABBIANO FATTO RICHIESTA IN MISURA NON INFERIORE AD UN QUINTO; IN TALI CASI IL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESSERE CONVOCATO ENTRO VENTI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA.

06. E' IN POTERE INFATTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI, IN MISURA NON INFERIORE AD UN QUINTO DI QUELLI ASSEGNATI AL COMUNE, DI CHIEDERE AL SINDACO CON ISTANZA SCRITTA, LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU ARGOMENTI E PROBLEMI DA INDICARE SPECIFICAMENTE.

07. IL SINDACO PRESIEDE ALTRESI' I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO: IN CASO DI SUO IMPEDIMENTO PER DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO, DETTI ADEMPIMENTI SONO ASSOLTI DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 11

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, TEMPORANEE O PER AFFARI SPECIALI CON FUNZIONI PREPARATORIE ED ISTRUTTORIE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO STESSO.
02. DETTE COMMISSIONI VENGONO COSTITUITE DAL CONSIGLIO NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE E SONO DISCIPLINATE NEI LORO POTERI, FUNZIONAMENTO E COMPOSIZIONE DA UN APPOSITO REGOLAMENTO.
03. LE COMMISSIONI PERMANENTI POSSONO ESSERE ISTITUITE NEI SEGUENTI SETTORI: AFFARI ISTITUZIONALI ED AMMINISTRATIVI: URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI; SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, SPORT E TEMPO LIBERO; SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA.

ART. 12

CONSIGLIERI COMUNALI E LORO DIRITTI E DOVERI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI ESERCITANO LE LORO FUNZIONI NELL'INTERESSE DELL'INTERA COMUNITA' DI CUI SONO RAPPRESENTANTI ED ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.
02. ESSI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DELL'ENTE. NELLE FORME E SECONDO LE MODALITA' DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.
03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO COMUNICATE AL SINDACO CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO SUCCESSIVA ALLA LORO PRESENTAZIONE.
04. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.
05. LA QUALIFICA DI CONSIGLIERE ANZIANO, CON LA TITOLARITA' DELLE FUNZIONI A DETTA FIGURA ATTRIBUITE DAL PRESENTE STATUTO, SPETTA AL CONSIGLIERE RISULTATO ELETTO CON IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.
06. IL CONSIGLIERE COMUNALE DECADE DALLA CARICA AL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI O DELLE INCAPACITA' PREVISTE DALLA LEGGE. OVVERO QUANDO NON PARTECIPA, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, AD UNA INTIERA SESSIONE ORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE.
07. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE PER AUTONOMA DETERMINAZIONE OVVERO SU PROPOSTA DEL PREFETTO DELLA PROVINCIA O SU ISTANZA DI UN QUALSIASI ELETTORE, SEMPRECHE', IN QUEST'ULTIMO CASO, ESSA NON SIA MANIFESTAMENTE INFONDATA.
08. IL CONSIGLIO COMUNALE NEL SUO COMPLESSO PUO' VENIR SCIOLTO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NEI SOLI CASI TASSATIVAMENTE E SPECIFICAMENTE PREVISTI DELLA LEGGE E NEL RISPETTO DI TUTTE LE MODALITA' PREVISTE DALLA VIGENTE DISCIPLINA PER TALI IPOTESI.

ART. 13

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO

COMUNALE.

02. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER CIASCUNA LISTA.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 14

LA GIUNTA MUNICIPALE

01. LA GIUNTA MUNICIPALE E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE CHE COMPIE TUTTI GLI ATTI IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO ED IN ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI POLITICO-AMMINISTRATIVI ESPRESSI DAL CONSIGLIO, E CON FUNZIONI PROPOSITIVE E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

02. ESSA RIFERISCE ALMENO DUE VOLTE L'ANNO AL CONSIGLIO COMUNALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO DELIBERATO DA PARTE DI QUEST'ULTIMO ORGANO.

ART. 15

ELEZIONE E DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

01. LA GIUNTA MUNICIPALE E' ELETTA INSIEME AL SINDACO DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

02. ENTRO E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA, IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA A TAL FINE IL CONSIGLIO COMUNALE, CHE PROCEDE A VOTAZIONI A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI.

03. ALL'UOPO VENGONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI DA TENERSI IN TRE DISTINTE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

04. QUALORA IN NESSUNA DELLE TRE VOTAZIONI SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI. IL CONSIGLIO COMUNALE VIENE SCELTO A NORMA DELL' ARTT. 39 COMMA 01 LETTERA B) DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

05. IN CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DELLA GIUNTA MUNICIPALE, LA DECADENZA DALLA CARICA HA EFFETTO DAL GIORNO DELL'ELEZIONE DEI SUCCESSORI.

06. IN CASO INVECE DI APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 18 , GLI ASSESSORI USCENTI CESSANO DALLA CARICA CONTESTUALMENTE ALLA PROCLAMAZIONE ED INSEDIAMENTO DEL NUOVO ESECUTIVO.

07. I SINGOLI ASSESSORI DECADONO DALLA CARICA PER IL VERIFICARSI DI UNO

DEGLI IMPEDIMENTI OVVERO DELLE INCOMPATIBILITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE OVVERO PER IL MANCATO INTERVENTO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO A TRE CONSECUTIVE SEDUTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE.

08. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE DI UFFICIO OVVERO SU PROPOSTA DEL PREFETTO.

ART. 16

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA MUNICIPALE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA SEI ASSESSORI DI CUI UNO PUO' ESSERE NOMINATO TRA I CITTADINI NON CONSIGLIERI PURCHE' ELEGGIBILI A TALE CARICA ED IN POSSESSO DI ACCERTATI REQUISITI DI PRESTIGIO E COMPETENZA AMMINISTRATIVA.

02. LA GIUNTA MUNICIPALE E' CONVOCATA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E NE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

03. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO SONO STABILITE IN APPOSITO REGOLAMENTO OVVERO ALL'UNANIMITA' DALLA STESSA GIUNTA MUNICIPALE NELLA PRIMA SEDUTA DOPO LA SUA ELEZIONE.

04. IN OGNI CASO ESSA E' VALIDAMENTE RIUNITA ALLORQUANDO INTERVIENE ALLA SEDUTA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI E DELIBERA A MAGGIORANZA DEI MEMBRI PRESENTI.

ART. 17

COMPETENZE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

01. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA MUNICIPALE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE GENERALI E QUELLI COMUNQUE NON RISERVATI DALLO STATUTO AL CONSIGLIO, AL SINDACO, AL SEGRETARIO ED AI DIRIGENTI.

02. LE FUNZIONI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA MUNICIPALE SONO DA ESSA SVOLTE CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI DI CARATTERE GENERALE CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. IN PARTICOLARE, LA GIUNTA, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

- A) FORMULA E PROPONE AL CONSIGLIO I PIANI ED I PROGRAMMI DI ATTIVITA';
- B) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;
- C) PREDISPONE LO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE E LA RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DA PRESENTARE AL CONSIGLIO COMUNALE;
- D) APPROVA I PROGETTI ESECUTIVI E I PIANI ATTUATIVI SCATURENTI DAI PIANI GENERALI E DAI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO;
- E) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO;
- F) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;
- G) DETERMINA I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO, GLI STANDARDS OPERATIVI SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE E I DIRIGENTI DEGLI UFFICI;
- H) DA' ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DI AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI;

I) ADOTTA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO DEI DIPENDENTI COMUNALI CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA, SENTITA L'APPOSITA COMMISSIONE.

ART. 18

MOZIONE DI SFIDUCIA ALLA GIUNTA MUNICIPALE

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA MUNICIPALE CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA MUNICIPALE. ESSA DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-PROGRAMMATICHE AMMINISTRATIVE DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA MUNICIPALE, CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO ALL'ARTT. 13 CHE PRECEDE.

04. LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA E' MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI 05 GIORNI E NON OLTRE 10 GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE CONTESTUALE DEL NUOVO ESECUTIVO.

ART. 19

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. SALVO QUANTO STABILITO DAI RISPETTIVI REGOLAMENTI, GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI ESPRESSI.

02. FANNO ECCEZIONE I CASI PER I QUALI LE LEGGI O IL PRESENTE STATUTO ESPRESSAMENTE PREVEDONO MAGGIORANZE SPECIALI.

03. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE DI REGOLA CON VOTAZIONE PALESE TRANNE QUELLE CONCERNENTI PERSONE ED IMPLICANTI VALUTAZIONI SOGGETTIVE SULLE LORO QUALITA' SOGGETTIVE O SULLE ATTIVITA' DA QUESTI SVOLTA, PER LE QUALI IL PRESIDENTE DELL'ORGANO COLLEGIALE DISPONE CHE LA VOTAZIONE AVVENGA A SCRUTINIO SEGRETO.

04. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE TRANNE QUELLE IMPLICANTI VALUTAZIONI ED APPREZZAMENTI SU PERSONE, PER LE QUALI IL PRESIDENTE DELL'ORGANO COLLEGIALE PUO' DISPORRE LA TRATTAZIONE IN SEDUTA PRIVATA.

05. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE IL DEPOSITO DEGLI ATTI ELA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA MUNICIPALE SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

06. IL SEGRETARIO NON PARTECIPA ALLE SEDUTE QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA', PER I QUALI E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

07. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E

DAL COMPONENTE PIU' ANZIANO DI ETA' TRA I PRESENTI.

ART. 20

IL SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE CON POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DELLA GIUNTA MUNICIPALE E DELLE STRUTTURE DI GESTIONE DELL'ENTE, ASSUMENDONE IN PRIMA PERSONA LE RISPETTIVE RESPONSABILITA'.

ART. 21

LE ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

01. NELL'AMBITO DELLE SUE FUNZIONI DI CAPO DEL GOVERNO LOCALE IL SINDACO:

- A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA MUNICIPALE;
- B) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- C) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI, NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI, GARANTENDO LA TRASPARENZA E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA;
- D) COORDINA GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI E QUELLI DI APERTURA DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, NELL'AMBITO DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE E SULLA SCORTA DEI PARERI ESPRESSI DAI RAPPRESENTANTI DELLE CATEGORIE DEI PRODUTTORI E DEI CONSUMATORI DI BENI E SERVIZI DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATI;
- E) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
- F) ADOTTA I PROVVEDIMENTI, CONCERNENTI IL PERSONALE, NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DEGLI ALTRI ORGANI;
- G) PUO' DELEGARE AGLI ASSESSORI LE PROPRIE FUNZIONI, PER GRUPPI DI COMPETENZE SPECIFICHE O PER MATERIE DETERMINATE ED OMOGENEE, DANDONE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE E AD OGNI ALTRO ORGANO PREVISTO DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 22

LE ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRINTENDE:

- A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI ELETTORALI, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;
- B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;
- C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;
- D) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO. INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. PER L'ESERCIZIO DI DETTE FUNZIONI NELLE FRAZIONI DI BOSAGRO E BEATO IL SINDACO PUO' RILASCIARE DELEGA AD UN CONSIGLIERE COMUNALE, DANDONE PREVENTIVA COMUNICAZIONE AL PREFETTO.

03. QUALE UFFICIALE DI GOVERNO IL SINDACO ADOTTA ALTRESI', CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI, RICHIEDENDO, OVE OCCORRA, AL PREFETTO L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA E DISPONENDO IN CASO DI INOTTEMPERANZA, QUALORA SI TRATTI DI ORDINANZA RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE, CHE SI PROVVEDA DI UFFICIO A SPESE DELL'INTERESSATO, SENZA PREGIUDIZIO DELL'AZIONE PENALE.

04. L'EFFICACIA DI TALI ATTI E' COMUNQUE NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO NON POTENDO IN OGNI CASO SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

ART. 23

IL VICESINDACO

01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE AL QUALE IL SINDACO PUO' ATTRIBUIRE DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, DANDONE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE E A TUTTI GLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SONO ESERCITATE DAGLI ASSESSORI, SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL'ETA'.

CAPO 03

ORGANI BUROCRATICI

ART. 24

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE E' FUNZIONARIO DELLO STATO.

02. IL SUO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. ESSO COSTITUISCE L'ORGANO BUROCRATICO CUI E' AFFIDATA L'ATTIVITA' GESTIONALE CON IL COMPITO DI ASSICURARNE LA CORRETTEZZA E LA LEGALITA' SECONDO I PRINCIPI ED I CRITERI DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

04. AL SEGRETARIO COMUNALE E' ATTRIBUITA LA DIREZIONE ED IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI, SECONDO GLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE ED IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DALLA GIUNTA MUNICIPALE E DAL SINDACO. DAL QUALE FUNZIONALMENTE DIPENDE.

05. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE, IL SEGRETARIO COMUNALE HA POTESTA' DI SCELTA IN PIENA AUTONOMIA DEGLI STRUMENTI DA ADOTTARE, CON OBBLIGO DI RISULTATO E CON POSSIBILITA' DI AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

ART. 25

ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

01. NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI ASSEGNATEGLI DALLA LEGGE, COMPETE AL SEGRETARIO COMUNALE:

- A) LA PROMOZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;
- B) LA VIGILANZA SULLA ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI;
- C) L'ADOZIONE DEGLI ATTI ESECUTIVI CON ASSEGNAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PROCEDIMENTALI ALL'ADDETTO DEL SERVIZIO COMPETENTE;
- D) LA PARTECIPAZIONE, CON FUNZIONI DI CONSULENZA E DI VERBALIZZAZIONE, ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE E DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER LE QUALI IL SEGRETARIO PUO' AVVALERSI DI PERSONALE APPOSITAMENTE INCARICATO DALLO STESSO;
- E) LA FORMULAZIONE DEI PARERI DI LEGITTIMITA' E, EVENTUALMENTE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO INCARICATO, DI QUELLI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE E DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- F) L'ESERCIZIO DEL POTERE ORGANIZZATIVO E DI QUELLO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'ADOZIONE DEI RELATIVI ATTI ENTRO I LIMITI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA;
- G) L'ORGANIZZAZIONE E LA DIREZIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO E DI CONCORSO NONCHE' LA PRESIDENZA DELLE RELATIVE COMMISSIONI;
- H) LA ROGAZIONE DEI CONTRATTI NELL'INTERESSE DELL'ENTE.

02. PER L'ESPLETAMENTO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IL SEGRETARIO COMUNALE SI AVVALE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE DEL COMUNE.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA ALTRESI' TUTTE LE ULTERIORI ATTRIBUZIONI PREVISTE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, E PUO' SVOLGERE INCARICHI SPECIALI PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE SU RICHIESTA DI ENTI E SOGGETTI PUBBLICI.

ART. 26

IL VICESEGRETARIO

01. AL FINE DI ASSICURARE LA REGOLARITA' E LA CONTINUITA' DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LA GIUNTA MUNICIPALE PUO' INCARICARE CON LE MODALITA' DA STABILIRSI IN APPOSITO REGOLAMENTO, UN FUNZIONARIO DIRETTIVO IN POSSESSO DI LAUREA PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI VICARIE O AUSILIARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE PER I CASI DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DI QUEST'ULTIMO PER MOTIVI DI FATTO O DI DIRITTO.

CAPO 04

UFFICI

ART. 27

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. IL COMUNE DI QUINDICI SVOLGE I SUOI COMPITI E FUNZIONI MEDIANTE I PROPRI UFFICI E STRUTTURE ORGANIZZATIVE LA CUI ATTIVITA' DEVE ESSERE INFORMATATA AI SEGUENTI-PRINCIPI:

- A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER PROGETTI-OBIETTIVO E/O PER

PROGRAMMI;

B) FUNZIONALITA' ED EFFICIENZA DI TUTTI GLI UFFICI, DA VALUTARSI ANCHE IN BASE A PERIODICHE ANALISI DELLE PRODUTTIVITA', DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;

C) FLESSIBILITA' ED INTERCOMUNICABILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE ANCHE IN VISTA DELLA OTTIMIZZAZIONE DELL'IMPIEGO DI TUTTE LE RISORSE DELL'ENTE;

D) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI, CON PROMOZIONE DELLA

PROFESSIONALITA' DI CIASCUNO DI ESSI;

E) TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTRIBUZIONI PROPRIE DI CIASCUN UFFICIO.

02. NEL PIENO RISPETTO DEGLI ENUNCIATI PRINCIPI IL REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINA DETTAGLIATAMENTE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE DI QUINDICI,

ART. 28

PERSONALE

01. IL COMUNE DI QUINDICI, PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE ATTIVITA' E PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE PROPRIE STRUTTURE E SERVIZI, DISPONE DI PROPRIO PERSONALE LA CUI DISCIPLINA E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED AL PRESENTE STATUTO.

02. IN PARTICOLARE IL COMUNE DI QUINDICI ADOTTA IL REGOLAMENTO ORGANICO RELATIVO ALLO STATO ECONOMICO E GIURIDICO DEL PERSONALE CHE DISCIPLINA:

A) LA DOTAZIONE ORGANICA;

B) LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE;

C) LE MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO;

D) I DIRITTI, I DOVERI E LE SANZIONI;

E) LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) IL TRATTAMENTO ECONOMICO.

03. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE E LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

ART. 29

DIRIGENTI

01. PER GLI UFFICI ED I SERVIZI DELL'AREA FUNZIONALE TECNICO URBANISTICO, DI QUELLA AMMINISTRATIVA E DI QUELLA CONTABILE, E' ISTITUITA LA FIGURA DEL DIRIGENTE, CHE VIENE INDIVIDUATO CON APPOSITA DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE NEL DIPENDENTE CHE PER CIASCUNO DEI DUE SETTORI RIVESTE LA PIU' ALTA QUALIFICA FUNZIONALE.

02. AL DIRIGENTE COSI' INDIVIDUATO, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO PER CUI I POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO SPETTANO AGLI ORGANI

ELETTIVI MENTRE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E' ATTRIBUITA AI DIRIGENTI,

SPETTA, NELL' AMBITO DELLA RISPETTIVA AREA FUNZIONALE, LA DIREZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI SECONDO I CRITERI ED I PRINCIPI DI CUI AL PRESENTE STATUTO E DEL REGOLAMENTO PER L' ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI CON ATTRIBUZIONE DELLA CORRELATIVA RESPONSABILITA' GESTIONALE CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI DELL' ENTE, AI PRINCIPI DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL' EFFICIENZA DELLA GESTIONE.

03. NELL' AMBITO DELLA FUNZIONE DI DIREZIONE E CON RIFERIMENTO ALLA PROPRIA AREA FUNZIONALE, SPETTANO AL DIRIGENTE TUTTI I COMPITI, COMPRESA LA REDAZIONE DEI PARERI DI CUI ALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 E L' ADOZIONE DI ATTI CHE IMPEGNANO L' AMMINISTRAZIONE VERSO L' ESTERNO, CON ESCLUSIONE DI QUELLI CHE SIANO ESPRESSAMENTE RISERVATI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AGLI ALTRI ORGANI DELL' ENTE.

04. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE, IL COMUNE PUO' AVVALERSI DI COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

CAPO 05

SERVIZI

ART. 30

FORME DI GESTIONE

01. IL COMUNE DI QUINDICI PUO' ISTITUIRE E GESTIRE, ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA. TUTTI QUEI SERVIZI PUBBLICI NECESSARI PER CONSEGUIRE, NELL' INTERESSE DELLA COMUNITA' RAPPRESENTATA, OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI.

02. PER TUTTI I CASI NEI QUALI SIA UTILE O CONVENIENTE PER LA COMUNITA' O L' ENTE, IL COMUNE DI QUINDICI PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA VALLO DI LAURO E BAIANESE OVVERO A STRUTTURE ED ORGANISMI DA COSTITUIRSI TRA I SETTE COMUNI DEL VALLO DI LAURO, GIUSTA LA PREVISIONE DI CUI ALL' ARTT. 04 DEL PRESENTE STATUTO, L' ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA.

03. NELLA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE DEI SERVIZI SVOLTI DIRETTAMENTE, IL COMUNE DI QUINDICI, PROCEDE AD UNA PREVENTIVA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE, DA IDENTIFICARSI, PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE, TRA L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, LA COSTITUZIONE DI AZIENDA, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE PER GLI ALTRI SERVIZI, LA SCELTA POTRA' AVVENIRE TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE L' AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI OVVERO CONSORZIO.

04. IN OGNI CASO NEL QUALE IL COMUNE SCEGLIERA' LA FORMA DELLA GESTIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, NELLE PROCEDURE DI SELEZIONE TRA LE VARIE DITTE ASPIRANTI AFFIDATARIE SARANNO INTRODOTTI, FATTI SALVI NELLA SCELTA I FONDAMENTALI PRINCIPI DI CONVENIENZA ECONOMICA PER L' ENTE, CRITERI DI SCELTA PER PRIVILEGIARE L' OCCUPAZIONE LOCALE E GIOVANILE E LE FORME COOPERATIVE.

05. NELL' ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE COMUNQUE

ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 31

AZIENDE SPECIALI

01. PER I SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE PER LA CUI GESTIONE IL COMUNE SCELGA DI COSTITUIRE AZIENDE SPECIALI, IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI, FISSANDO CON ESSI I PRINCIPI FONDAMENTALI, LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI CHE DOVRANNO ESSERE RECEPITI DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI INTERNI DA ADOTTARSI DA PARTE DEL CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

02. PER DETTE AZIENDE SPECIALI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO TRA PERSONE CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 32

ISTITUZIONI

01. PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI SOCIALI CHE RICHIEDANO PARTICOLARI FORME DI AUTONOMIA GESTIONALE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' COSTITUIRE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CON IL QUALE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE ED IL PERSONALE OCCORRENTE PER IL SUO BUON FUNZIONAMENTO, APPROVA IL PIANO TECNICO-FINANZIARIO CON LE INDICAZIONI DEI COSTI DEI SERVIZI, DELLE FORME DI FINANZIAMENTO E DELLE DOTAZIONI NONCHE' IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE, DELL'ATTIVITA' E DEL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELLA MEDESIMA.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA CHE PRECEDE, IN BASE ALLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE, DETERMINA ALTRESI' L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, NONCHE' L'ORDINAMENTO CONTABILE E LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE ALTRESI' IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

05. GLI ATTI FONDAMENTALI DELL'ISTITUZIONE, CON ECCEZIONE DI QUELLI RIFERIBILI ALL'ISTITUZIONE STESSA QUALI ATTI SUOI PROPRI DI AMMINISTRAZIONE, SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE IL QUALE ESERCITA LA VIGILANZA ATTRAVERSO L'ASSESSORE DELEGATO AL SETTORE CUI E' RIFERIBILE L'ISTITUZIONE.

06. LA REVISIONE CONTABILE DELL'ISTITUZIONE VIENE ESERCITATA ATTRAVERSO IL REVISORE DEI CONTI ADDETTO AL COMUNE.

ART. 33

ORGANI DELL'ISTITUZIONE E DELLE AZIENDE SPECIALI

01. SONO ORGANI DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE SPECIALI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE GENERALE.

02. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO TRA PERSONE CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E CON COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI A CARATTERE GENERALE PROPRI DELL'ISTITUZIONE E DELLE AZIENDE SPECIALI.

04. IL PRESIDENTE E' L'ORGANO CHE HA LA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE DELL'ISTITUZIONE E DELLE AZIENDE SPECIALI CON COMPITI DI VIGILANZA E SUPERVISIONE.

05. IL DIRETTORE GENERALE DELL'ISTITUZIONE E DELLE AZIENDE SPECIALI, CHE VIENE NOMINATO DALLA GIUNTA MUNICIPALE CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO, HA COMPETENZA RELATIVAMENTE ALLA DIREZIONE DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E DELLE AZIENDE SPECIALI, AL PERSONALE, ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E ALL'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI DETERMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 34

NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI A TERMINI DEL PRECEDENTE ARTT. 33 DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI CURRICULA DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL DOCUMENTO PROPOSTO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E VA PRESENTATO MEDIANTE CONSEGNA AL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA FISSATA PER LA LORO ELEZIONE.

03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE REVOCATI SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO O DI ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

CAPO 06

CONTROLLO INTERNO

ART. 35

PRINCIPI E CRITERI

01. AL FINE DI PROMUOVERE LA MAGGIOR TRASPARENZA POSSIBILE DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE, E RENDERE POSSIBILE LA VALUTAZIONE SUI RISULTATI DELLA GESTIONE DELLA COSA PUBBLICA E L'EFFICACIA DELL'AZIONE SVOLTA, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI QUINDICI DISPONE CHE GLI ATTI ED I DOCUMENTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' ED ALLE INIZIATIVE AMMINISTRATIVE SIANO DI PRONTA E FACILE LETTURA; IN PARTICOLARE

IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI E OBIETTIVI.

02. A TALE SCOPO E' IN POTERE DI CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE, OLTRE CHE PROPORRE IN TAL SENSO OGNI PIU' OPPORTUNA MISURA, ANCHE RICHIEDERE AGLI UFFICI ED ORGANI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN MERITO AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

ART. 36

REVISORE DEL CONTO

01. LA REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA DEL COMUNE DI QUINDICI E' AFFIDATA AD UN REVISORE DEL CONTO, ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE TRA GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI O A QUELLO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI OVVERO ANCORA A QUELLO DEI RAGIONIERI CHE POSSIEDANO IL REQUISITO PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE NON INCORRANO IN CASI DI INCOMPATIBILITA'.

02. IL REVISORE DEI CONTI DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE UNA SOLA VOLTA.

03. EGLI HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE, E, NELL'AMBITO DELLE NORME REGOLAMENTARI CHE DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DEL SUO UFFICIO SPECIFICANDONE LE ATTRIBUZIONI, COLLABORA CON IL CONSIGLIO NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO ED INDIRIZZO ECONOMICO FINANZIARIA, VIGILA, SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE, ATTESTANDO LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA STESSA.

04. IL REVISORE DEI CONTI REDIGE INOLTRE APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO E NELLA QUALE EGLI FORMULA RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

PARTE 02

ORDINAMENTO FUNZIONALE

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

ART. 37

DECENTRAMENTO NELLE FRAZIONI

01. IL COMUNE DI QUINDICI ISTITUISCE AI FINI DEL DECENTRAMENTO, ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, DI CONSULTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PIU' ESSENZIALI NELLE FRAZIONI DI BEATO E BOSAGRO, CON CARATTERI DI AMPIA RAPPRESENTATIVITA' POPOLARE, I CUI COMPITI E FUNZIONI SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO ISTITUTIVO.

02. PER L'ESERCIZIO NELLE FRAZIONI DELLE FUNZIONI DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO E CIOE' STATO CIVILE ED ANAGRAFE, MATERIA ELETTORALE DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA, NONCHE' DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, IL SINDACO PUO' CONFERIRE DELEGA AD UN

CONSIGLIERE COMUNALE.

ART. 38

CONVENZIONI

01. IL COMUNE DI QUINDICI, IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 04 DEL PRESENTE STATUTO, PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI TRA I QUALI LA COSTITUZIONE DEL PARCO DEL PARTENIO E L'APPONTAMENTO DI INIZIATIVE VOLTE ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE DI QUINDICI E DEL VALLO DI LAURO.

02. A TAL UOPO ESSO PRIVILEGIA LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI, DA APPROVARSI DI VOLTA IN VOLTA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI.

ART. 39

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE E/O UTILITA', QUALORA NON SIA OPPORTUNO E/O CONVENIENTE RICORRERE ALLE ALTRE FORME ORGANIZZATIVE PREVISTE, CON PROPRIA DELIBERA PUO' PROMUOVERE, LA COSTITUZIONE DI CONSORZI CHE POSSONO AVERE ANCHE CARATTERE POLIFUNZIONALE, LADDOVE AD ESSI VENGA AFFIDATA LA GESTIONE DI UNA PLURALITA' DI SERVIZI; IL COMUNE DI QUINDICI PRIVILEGIA L'ISTITUZIONE DI DETTI CONSORZI TRA I COMUNI DEL VALLO DI LAURO.

02. LA CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CONSORZIO, NEL PREVEDERE TUTTI GLI ELEMENTI FONDAMENTALI PER IL FUNZIONAMENTO E GLI OBBLIGHI DELL'ENTE, STABILISCE ANCHE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI, NONCHE', IN ARMONIA CON QUANTO PREVISTO ALL' ARTT. 35 COMMA 01 CHE PRECEDE, IDONEE FORME DI PUBBLICITA' PERIODICHE DELLE RISULTANZE ECONOMICHE E GESTIONALI DI BILANCIO DEL CONSORZIO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LA CONVENZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI IN UNO ALLO SCHEMA DI STATUTO DEL CONSORZIO CHE NE DISCIPLINA L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DI CUI AI PRECEDENTI ARTT. 31 E SUCCESSIVI DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 40

UNIONE DI COMUNI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, E PREVIA CONSULTAZIONE DELLA COMUNITA' QUINDICESE, PUO' DELIBERARE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, LA COSTITUZIONE, PER LO SVOLGIMENTO DI UNA PLURALITA' DI FUNZIONI O DI SERVIZI, DI UNIONE DI COMUNI PRIVILEGIANDO, NEI LIMITI DEL POSSIBILE, UNA SOLUZIONE

CHE COINVOLGA TUTTI I SETTE COMUNI DEL VALLO.

02. LA EVENTUALE COSTITUZIONE DELL'UNIONE DEVE ESSERE PRECEDUTA DA UNO STUDIO DI FATTIBILITA' CHE NE INDIVIDUI I PRESUPPOSTI, LE MODALITA' ED I TEMPI DI ATTUAZIONE, LE FINALITA' E LE POSSIBILI CONSEGUENZE: IN OGNI CASO DOVRA' ESSERE GARANTITO IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE E LA QUALITA' E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI OFFERTI.

ART. 41

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, IL COMUNE DI QUINDICI PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA, DEI QUALI VIENE DATA INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA MEDIANTE IDONEI STRUMENTI DI PUBBLICITA'.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE MODALITA' PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED IN PARTICOLARE.

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI TRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO, PREVIA DELIBERAZIONE DI INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO E CON L'OSSERVANZA DI OGNI ALTRA MODALITA' STABILITA DALLA LEGGE.

CAPO 02

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 42

PRINCIPI

01. IL COMUNE DI QUINDICI GARANTISCE, VALORIZZA E PROMUOVE, ANCHE SU BASE DI FRAZIONE, IN ARMONIA CON QUANTO PREVISTO ALL' ARTT. 37 CHE PRECEDE: LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE, E CONSENTENDO, PER FINI DI UTILITA' SOCIALE E CULTURALE LA LIBERA FRUIZIONE DEI BENI, ANCHE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ALL'UOPO DISPONIBILI.

02. AL FINE INOLTRE DI ASSICURARE L'IMPARZIALITA', LA TRASPARENZA ED IL BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AI CITTADINI SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISANO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

03. PER LO STESSO SCOPO IL COMUNE DI QUINDICI PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE ED ACQUISIRE PARERI DI ESPERTI SU SPECIFICI

PROBLEMI DI PUBBLICO INTERESSE.

ART. 43

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI

01. IL COMUNE DI QUINDICI, NEL RISPETTO DEL DIRITTO DI CIASCUN CITTADINO E SOGGETTO PORTATORE DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROPRIO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AD INTERVENIRVI, INFORMA TEMPESTIVAMENTE GLI INTERESSATI, TRANNE CHE NEI CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI

DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO.

02. LA COMUNICAZIONE AVVIENE MEDIANTE NOTIFICA AGLI INTERESSATI, AD INIZIATIVA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DEL SUNTO ESSENZIALE DEL CONTENUTO DELLE DECISIONI ADOTTANDE.

03. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE, TRA L'ALTRO, QUALI SIANO I SOGGETTI AI QUALI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

05. SOLO QUALORA PER PARTICOLARI ESIGENZA DI CELERITA', O PER L'ELEVATO NUMERO DEI DESTINATARI O IN CASO DI INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI, LA COMUNICAZIONE SI RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, SI PUO' PRESCINDERE DALLA STESSA, PROVVEDENDOVÌ A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O ALTRI MEZZI, GARANTENDO COMUNQUE ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICIZZAZIONE E INFORMAZIONE E PROVVEDENDO ALLA NOTIFICA DELLA COMUNICAZIONE SUCCESSIVAMENTE IN OGNI CASO IN CUI CIO' SIA POSSIBILE.

ART. 44

MODALITA' PROCEDIMENTALI DELL'INTERVENTO

01. GLI INTERESSATI ENTRO TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI AL PROCEDIMENTO.

02. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO 20 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLE ISTANZE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

03. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL'ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITTORIO ORALE.

04. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO O COMUNQUE IN OGNI CASO IN CUI SI TRATTI DI UNA ISTANZA UNA PETIZIONE O UNA PROPOSTA, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE ENTRO TRENTA GIORNI LE PROPRIE VALUTAZIONI IN MERITO.

05. GLI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DELLO STESSO SALVO QUELLI CHE IN VIRTU' DI NORME REGOLAMENTARI SONO SOTTRATTE ALL' ACCESSO.

06. LA GIUNTA MUNICIPALE POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO DA ADOTTARE.

ART. 45

ISTANZE

01. CIASCUN CITTADINO, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO PROPORRE ISTANZE, SENZA ALCUNA FORMA SPECIFICA, PURCHE' SIA RIVOLTA A CONOSCERE RAGIONI DI SPECIFICI ASPETTI DELL' ATTIVITA' DELL' AMMINISTRAZIONE E SIA PERTANTO CHIARO IL PETITUM.

02. ESSE VANNO RIVOLTE AL SINDACO IL QUALE NE CURA LA TRASMISSIONE AL SEGRETARIO OVVERO AL DIPENDENTE RESPONSABILE DEL SETTORE ALLORCHE' TRATTASI DI ISTANZA AVENTE CONTENUTO PURAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE TECNICO.

03. IN OGNI CASO LA RISPOSTA ALL' ISTANZA DEVE ESSERE DATA PER ISCRITTA E COMUNICATA ALL' INDIRIZZO APPPOSITAMENTE INDICATO DAGLI INTERROGANTI SULL' ISTANZA.

04. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DETERMINA TUTTE LE ULTERIORI MODALITA' RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE ED ALLA COMUNICAZIONE DELLE RISPOSTE, STABILENDO ALL' UOPO ANCHE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' ED INFORMAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI, MEDIANTE REMISSIONE AGLI STESSI DI UN ELENCO PERIODICO DELLE ISTANZE FATTE PERVENIRE DAI CITTADINI.

ART. 46

PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI, POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL' AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L' INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL QUARTO COMMA DELL' ARTT. 45 CHE PRECEDE DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA'.

03. IL SINDACO PROVVEDE ENTRO DIECI GIORNI DAL DEPOSITO DELLA PETIZIONE ALLA ASSEGNAZIONE ALL' ORGANO COMPETENTE CURANDONE ANCHE LA COMUNICAZIONE AD OGNI SUO MEMBRO.

04. L' ORGANO COMPETENTE NEI SUCCESSIVI SESSANTA GIORNI PROCEDE NELL' ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DELL' AMMINISTRAZIONE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA OVVERO DISPONE L' ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL' INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE.

05. IN QUEST' ULTIMO CASO IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL' ESAME DA PARTE DELL' ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE CONGRUAMENTE ED ESPRESSAMENTE MOTIVATO.

06. SE IL TERMINE DI CUI AL QUARTO COMMA NON E' RISPETTATO CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO

RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE.

07. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

08. IN OGNI CASO LA PROCEDURA DEVE ESSERE CHIUSA DA' UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO DI CUI AL SOGGETTO PROPONENTE O SUO RAPPRESENTANTE VA DATA COMUNICAZIONE.

ART. 47

PROPOSTE

01. I CITTADINI, IN NUMERO NON INFERIORE A CENTOCINQUANTA POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI AL SUO DEPOSITO ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DEL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.

02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA O SUOI INTERESSATI ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

03. SALVA OGNI ALTRA DETERMINAZIONE DA SPECIFICARSI NELL'APPOSITO REGOLAMENTO, TRA I PROPONENTI E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA.

CAPO 03

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 48

PRINCIPI E CRITERI GENERALI

01. IL COMUNE DI QUINDICI VALORIZZA ED INCENTIVA LE AUTONOME FORME DI ASSOCIAZIONE E COOPERAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI IDONEE INIZIATIVE DI COINVOLGIMENTO NELLA PREDISPOSIZIONE ED ISTRUTTORIA DEGLI ATTI A CARATTERE GENERALE, ATTRAVERSO

L'ACCESSO AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO, MEDIANTE APPORTI DI NATURA FINANZIARIO-PATRIMONIALE OVVERO TECNICO-PROFESSIONALE ED ORGANIZZATIVO.

02. ALL'UOPO IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE ANNUALMENTE I CRITERI GENERALI DA SEGUIRE E LE INIZIATIVE DA ADOTTARE ALLO SCOPO DI DARE MAGGIORE IMPULSO ALL'ASSOCIAZIONISMO ED ALLA LIBERA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA GESTIONE DELLA COSA PUBBLICA.

ART. 49

ASSOCIAZIONI

01. AI FINI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 48 , PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE DI QUINDICI E' ISTITUITO UN REGISTRO AL QUALE POSSONO CHIEDERE L'ISCRIZIONE, LE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE A MEZZO DI ISTANZA SOTTOSCRITTA DAL PROPRIO LEGALE

RAPPRESENTANTE P.T. SECONDO I REQUISITI E LE PROCEDURE DA STABILIRSI CON APPOSITO REGOLAMENTO.

02. LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE INCIDONO O POSSONO PRODURRE EFFETTI SULL'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI O SUI SETTORI DA ESSE COINVOLTI DEVONO ESSERE PRECEDUTE DALL'ACQUISIZIONE DI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANISMI COLLEGIALI DELLE STESSE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA DEI SOGGETTI INTERESSATI, RICONOSCENDOSI PERTANTO PER DETTE ASSOCIAZIONI LA LEGITTIMAZIONE DI RAPPRESENTANTI QUALIFICATI DEGLI INTERESSI COLLETTIVI RELATIVI AL SETTORE DI SPECIFICO RIFERIMENTO.

ART. 50

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE DI QUINDICI PROMUOVE E PUO' ADOTTARE FORME ED ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AI QUALI ULTIMI SONO

RICONOSCIUTI POTERI DI INIZIATIVA PREVISTI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI.

02. GLI ORGANISMI E LE ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE POSSONO ESSERE COSTITUITI ASSUMENDO A BASE L'INTERESSE DIRETTO DELLE PROFESSIONI, DELLE ARTI E DEI MESTIERI, DEI LAVORATORI DIPENDENTI E DEI DATORI DI LAVORO, DELLE CATEGORIE DI UTENTI ED OGNI ALTRO INTERESSE COLLETTIVO DI RILEVANZA SOCIALE.

03. PER TUTTE LE QUESTIONI DI RILEVANTE INTERESSE NELLE MATERIE OGGETTO DI ATTIVITA' GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE SONO SENTITI MEDIANTE PARERE SCRITTO DA COMUNICARSI ENTRO VENTI GIORNI DALLA RICHIESTA.

04. PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI SERVIZI IL COMUNE DI QUINDICI PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI PREDETERMINANDO LE FINALITA' DA PERSEGUIRE, I REQUISITI PER L'ADESIONE, LA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE, LE MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI FONDI E LA LORO GESTIONE.

ART. 51

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI INTERESSATI, INVITANO AI PROPRI LAVORI I RAPPRESENTANTI DI QUESTI ULTIMI.

CAPO 04

REFERENDUM E DIRITTO DI ACCESSO

ART. 52

REFERENDUM

01. I CITTADINI, IN NUMERO NON INFERIORE AL 10 PER CENTO DEL CORPO ELETTORALE OVVERO IL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORE ASSOLUTA DEI MEMBRI ASSEGNATI POSSONO PROMUOVERE REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' DELLA CITTADINANZA CHE DEVONO TROVARE SINTESI E CORRISPONDENZA NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

E TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE, ATTENENDOSI PER QUANTO RIGUARDA LE PROCEDURE DI VOTO ALLA DISCIPLINA DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.

04. IN OGNI CASO IL SINDACO ENTRO DIECI GIORNI DAL DEPOSITO DALLA RICHIESTA DI REFERENDUM CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE CHE, VALUTATA LA REGOLARITA' DELLA RICHIESTA E LA SUSSISTENZA DI TUTTI I REQUISITI PRESCRITTI DAL REGOLAMENTO, DELIBERA L'INDIZIONE DEL REFERENDUM NEI TRENTA GIORNI SUCCESSIVI.

05. IL REFERENDUM, VIENE INDETTO PER UNA DATA COMPRESA NEI NOVANTA GIORNI SUCCESSIVI ALL'INTERVENUTA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA DI INDIZIONE, EVITANDOSI LA COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

ART. 53

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO CON ADEGUATE MOTIVAZIONI CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 54

DIRITTO DI ACCESSO EDI INFORMAZIONE

01. TUTTI I CITTADINI - SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI - HANNO DIRITTO DI ACCEDERE LIBERAMENTE AGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI CHE SONO TUTTI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI AI SENSI DEL SUCCESSIVO SECONDO COMMA, ATTI PUBBLICI.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI RISERVATI PER ESPRESSA PREVISIONE DI LEGGE O DEL REGOLAMENTO IL QUALE DISCIPLINA ALTRESI' LE MODALITA' DEL RILASCIO DI COPIE DEGLI ATTI NONCHE' I CASI DI ACCESSO DIFFERITO; PUR TUTTAVIA NELL'ATTESA DELL'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO O DI APPROVAZIONE DI SUE MODIFICHE IL DIRITTO DI ACCESSO NON PUO' ESSERE IN ALCUN MODO LIMITATO O CONDIZIONATO AL DI FUORI DEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. PER LA PIENA E SPEDITA ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PREDISPONE GLI OPPORTUNI INTERVENTI E NORME ORGANIZZATIVI CONFERENDO I NECESSARI POTERI AI RESPONSABILI DEL SETTORE E DEL RILASCIO COPIE.

04. LA GIUNTA MUNICIPALE ADOTTA ALTRESI' OGNI ULTERIORE PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO PER DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO, RICORRENDO ANCHE A DIVERSE FORME DI COMUNICAZIONE OLTRE QUELLA TRADIZIONALI DELL'ALBO PRETORIO E DELLA

NOTIFICAZIONE AFFINCHÉ POSSA ESSERE DATA AI CITTADINI INFORMAZIONE ESATTA, TEMPESTIVA INEQUIVOCA E COMPLETA.

05. IL DIRITTO DI ACCESSO È GARANTITO AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI ANCHE NEI RIGUARDI DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DELL'ENTE SECONDO LE MODALITÀ DA STABILIRSI CON APPOSITO REGOLAMENTO.

CAPO 05

DIFENSORE CIVICO

ART. 55

NOMINA

01. IL COMUNE PUÒ PREVEDERE CON PROPRIO REGOLAMENTO L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO AL FINE DELLA GARANZIA DELL'IMPARZIALITÀ, DEL BUON ANDAMENTO E DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. COMPITO DEL DIFENSORE CIVICO È QUELLO DI SEGNALARE, AD ISTANZA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, GLI ABUSI LE DISFUNZIONI LE CARENZE ED I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE, COOPERANDO ANCHE CON ESSA, NELLE FORME E CON LE MODALITÀ STABILITE DAL REGOLAMENTO, PER IL LORO SUPERAMENTO.

03. L'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO È RISERVATA AL CONSIGLIO COMUNALE E DEVE AVVENIRE A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI TRA PERSONE DI PROVATA ESPERIENZA, MORALITÀ E PROFESSIONALITÀ, CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE E NON SI TROVINO IN ALCUNA SITUAZIONE, ANCHE POTENZIALE, DI CONFLITTO DI INTERESSE CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SECONDO QUANTO VERRÀ STABILITO NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

04. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA CINQUE ANNI È RIELEGGIBILE UNA SOLA VOLTA E SVOLGE LE SUE FUNZIONI SINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUO SUCCESSORE; ALLO STESSO VIENE CORRISPOSTA, NELLE FORME E MISURA STABILITE NEL REGOLAMENTO, UN'INDENNITÀ RAGGUAGLIATA A QUELLA PREVISTA PER GLI ASSESSORI.

05. PRIMA DEL SUO INSEDIAMENTO IL DIFENSORE CIVICO PRESTA GIURAMENTO INNANZI IL CONSIGLIO COMUNALE PRONUNCIANDO LA SEGUENTE FORMULA: "GIURO DI OSSERVARE LE LEGGI DELLO STATO E DI BENE E FEDELMENTE ADEMPIERE ALLE MIE FUNZIONI AL SOLO SCOPO DEL PUBBLICO BENE".

ART. 56

MEZZI E PREROGATIVE DEL DIFENSORE CIVICO

01. ONDE CONSENTIRE L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI QUINDICI RENDE PER ESSO DISPONIBILI LOCALI, ATTREZZATURE E QUANTO ALTRO ALL'UOPO NECESSARIO.

02. PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DEL SUO UFFICIO IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO DI OTTENERE LA MASSIMA COLLABORAZIONE DAI RESPONSABILI DEI VARI SERVIZI ED UFFICI COMUNALI E SPETTANTEGLI PURE L'ACCESSO ED IL DIRITTO DI ESTRAZIONE GRATUITA DI TUTTI GLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE, ANCORCHÉ RISERVATI, ESSENDO PERÒ TENUTO IN QUEST'ULTIMO CASO AL SEGRETO D'UFFICIO; EGLI HA ANCHE

DIRITTO DI PARTECIPARE ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO SENZA DIRITTO DI VOTO NE' DI PAROLA, POTENDO ESPRIMERE IL SUO PARERE SUGLI ARGOMENTI IN TRATTAZIONE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIESTO DAL SINDACO O DALLA MAGGIORANZA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO.

03. UNA VOLTA COMPLETATA L'ISTRUTTORIA SVOLTA SUL PROBLEMA, IL DIFENSORE CIVICO ESPRIME LE SUE OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI COMUNICANDOLE ALL'ORGANO COMPETENTE NONCHE' AL CITTADINO ISTANTE, INTIMANDO ANCHE IN CASO DI RITARDO, DI PROVVEDERE ENTRO PERIODI DI TEMPO PREDETERMINATI E SEGNALANDO ANCHE, IN IPOTESI DI PERSISTENTE INADEMPIENZA, AGLI ORGANI STATALI SOVRAORDINATI LE DISFUNZIONI GLI ABUSI E LE CARENZE RISCOSTRATE.

04. L'EVENTUALE DENUNCIA PENALE DEL DIFENSORE CIVICO E' ATTO DOVUTO IN QUANTO PUBBLICO UFFICIALE PER LE MANSIONI SVOLTE.

05. L'AMMINISTRAZIONE HA OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE IN IPOTESI DI MANCATO RECEPIMENTO DEI SUGGERIMENTI DEL DIFENSORE CIVICO, PER IL QUAL CASO QUEST'ULTIMO, TRATTANDOSI DI GRAVI VIZI ED IRREGOLARITA' PROCEDURALI PUO' CHIEDERE IL RIESAME E LA COMUNICAZIONE DELLA VERTENZA A TUTTI I CONSIGLIERI COMUNALI PER L'EVENTUALE PROMOZIONE DI UN DIBATTITO CONSILIARE.

ART. 57

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA ENTRO IL MESE DI MARZO LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, INDICANDO LE DISFUNZIONI RISCOSTRATE, SUGGERENDO RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE L'EFFICIENZA E L'ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE ED A MEGLIO GARANTIRNE L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA NELLA PRIMA SEDUTA CONSILIARE SUCCESSIVA E COMUNQUE NON OLTRE TRENTA GIORNI DAL SUO DEPOSITO; ESSA DEVE ESSERE RESA PUBBLICA CON IDONEI MEZZI DI PUBBLICITA'.

03. IL DIFENSORE CIVICO IN CASI DI PARTICOLARE GRAVITA' ED IMPORTANZA PUO' SEMPRE RELAZIONARE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 58

DIFENSORE CIVICO SOVRACOMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE. AI FINI DI UNA GESTIONE PIU' ECONOMICA, EFFICIENTE E GLOBALE DELL'UFFICIO PUO' VALUTARE LA POSSIBILITA' CHE IL DIFENSORE CIVICO VENGA ELETTO NEL QUADRO DI UNA CONVENZIONE TRA I SETTE COMUNI DEL VALLO DI LAURO OVVERO IN VIA SUBORDINATA IN SENO ALLA COMUNITA' MONTANA VALLO DI LAURO E BAINESE, ASSOLVENDO LE PROPRIE FUNZIONI IN MODO INTEGRATO PER TUTTA LA COMUNITA' INTERESSATA.

02. IN TALI IPOTESI. L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO NELLA DIMENSIONE SOVRACOMUNALE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO DEVE ISPIRARSI, PER QUANTO POSSIBILE AI PRINCIPI ED AI CRITERI IN PROPOSITO DETTATI AGLI ARTICOLI CHE PRECEDONO DAL PRESENTE STATUTO.

CAPO 06

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 59

NORME STATUTARIE

01. LE NORME DEL PRESENTE STATUTO COSTITUISCONO NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO DEL COMUNE DI QUINDICI: AD ESSE SI CONFORMANO TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. ESSE SONO MODIFICABILI AD INIZIATIVA DI ALMENO CENTOCINQUANTA ELETTORI DEL COMUNE DI QUINDICI, CON LE MODALITA' DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 47 E DI QUELLE PRESCRITTE DA APPOSITO REGOLAMENTO: IN OGNI CASO, ALLORCHE' LE PROPOSTE SONO PORTATE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE, ESSE DEVONO ESSERE APPROVATE DA UNA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, OVVERO, QUALORA NON VENGA RAGGIUNTA TALE QUORUM DI VOTI FAVOREVOLI, L'APPROVAZIONE DOVRA' INTERVENIRE ATTRAVERSO IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DA ESPRIMERSI IN DUE SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI A DISTANZA DI ALMENO UN MESE L'UNA DALL'ALTRA.

03. LE MODIFICHE STATUTARIE CHE DOVESSERO RENDERSI NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO A NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SOPRAVVENUTE, SARANNO APPORTATE ENTRO CENTOVENTI GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DI QUESTE ULTIME.

04. PER OGNI MODIFICA DA APPORTARSI, IL CONSIGLIO COMUNALE, SALVA CONTRARIA DELIBERAZIONE SPECIFICAMENTE MOTIVATA, ISTITUISCE UN'APPOSITA COMMISSIONE NELLA QUALE SIA ASSICURATA LA PIU' AMPIA RAPPRESENTANZA POSSIBILE DELLE FORZE POLITICHE, SOCIALI E CULTURALI, CON COMPITI PROPOSITIVI E CONSULTIVI.

05. TUTTE LE NORME STATUTARIE E LE LORO MODIFICHE ENTRANO IN VIGORE DOPO ESSERE STATE APPROVATE E SOTTOPOSTE A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA' COME DA NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI IN MATERIA, IVI COMPRESA QUELLA DA REALIZZARSI MEDIANTE PUBBLICI MANIFESTI, IN MODO DA GARANTIRNE ED ASSICURARNE L'EFFETTIVA CONOSCENZA DA PARTE DELLA CITTADINANZA.

ART. 60

REGOLAMENTI

01. ONDE ASSICURARE LA PIENA E CORRETTA ESPLICAZIONE DEI PROPRI COMPITI E FUNZIONI E L'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI STATUTARI IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI NELLE MATERIE AD ESSO DEMANDATO DALLA LEGGE E DALLO STATUTO NONCHE' IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI SUA COMPETENZA NELLE QUALI DOVESSE RAVVISARSI L'ESIGENZA DI UNA ORGANICA ED ESAURIENTE DISCIPLINA REGOLAMENTARE.

02. A TALE SCOPO L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA, OLTRE CHE ALLA GIUNTA MUNICIPALE ED A CIASCUN CONSIGLIERE ANCHE AI CITTADINI NELLE FORME E MODALITA' DELLA PROPOSTA POPOLARE DI CUI ALL' ARTT. 47 DEL PRESENTE STATUTO.

03. SALVO DIVERSA E MOTIVATA DETERMINAZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE CONSULTA I SOGGETTI INTERESSATI PRIMA DI DELIBERARE L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI, RENDENDO IN OGNI CASO PUBBLICO ALL'ATTO DELLA

RELATIVA DISCUSSIONE CONSILIARE IL PARERE ALL'UOPO ACQUISITO.

04. E' CONSENTITA L'INIZIATIVA DEI REFERENDUM CONSULTIVI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 52 IN MATERIA DI REGOLAMENTI.

05. TUTTI I REGOLAMENTI E LE LORO MODIFICHE ENTRANO IN VIGORE DOPO ESSERE STATE APPROVATE E SOTTOPOSTE A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA' COME DA NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI IN MATERIA, IVI COMPRESA QUELLA DA REALIZZARSI MEDIANTE PUBBLICI MANIFESTI, IN MODO DA GARANTIRNE ED ASSICURARNE L'EFFETTIVA CONOSCENZA DA PARTE DELLA CITTADINANZA.

ART. 61

NORME TRANSITORIE E FINALI

01. LE NORME DEL PRESENTE STATUTO E LE SUE EVENTUALI MODIFICHE ENTRANO IN VIGORE DOPO L'APPROVAZIONE DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI SOVRAORDINATI. LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA ED IL DECORSO DI TRENTA GIORNI CONSECUTIVI DALLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO.

02. I REGOLAMENTI COMUNALI ENTRANO IN VIGORE DOPO L'APPROVAZIONE DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI SOVRAORDINATI, E UNA DOPPIA PUBBLICAZIONE, CIASCUNA DI QUINDICI GIORNI, ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE DI CUI LA PRIMA DOPO LA SUA DELIBERAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LA SECONDA DOPO L'INTERVENUTA SUA ESECUTIVITA'.

03. FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO CONTINUA AD APPLICARSI LA NORMATIVA PREVIGENTE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA ALTRESI' I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO ENTRO UN ANNO DALL'ADOZIONE DI QUEST'ULTIMO, RESTANDO IN VIGORE NEL FRATTEMPO LE PREVIGENTI NORME IN QUANTO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.